



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

101 - DIREZIONE GENERALE
RP 101 - DIREZIONE GENERALE

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 2023-134 del 27/11/2023

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE, AL 31 DICEMBRE 2022 ED INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

TESTO PROPOSTA

PREMESSO che il Comune si avvale di un sistema di partecipazioni societarie, dirette ed indirette, per la gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimento di determinati servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, riconducibili ad interessi generali;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate (art. 4, co. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, l'acquisizione di partecipazioni *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici), ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (cfr. art. 26, comma 12-*quater*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ATTESO inoltre che il Comune ha posto in atto azioni volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi riguardo alle partecipazioni possedute, in particolare con:

- il Piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, co. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Atto del Sindaco del 19.03.2015 e fatto proprio dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 6/25942 in data 30 marzo 2015 e la Relazione, approvata sempre con atto del Sindaco il 30 marzo 2016, contenente i risultati conseguiti in attuazione di detto Piano;

- il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016), nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 9/108048/2017 del 25.09.2017;
- il Piano di revisione ordinaria 2018 ai sensi dell'art. 20 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017, nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 3/149552/2018 del 19.12.2018;
- il Piano di revisione ordinaria 2019 ai sensi dell'art. 20 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018, nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 4/149498/2019 del 16.12.2019;
- il Piano di revisione ordinaria 2020 ai sensi dell'art. 20 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2019, nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 8/133515/2020 del 21.12.2020;
- il Piano di revisione ordinaria 2021 ai sensi dell'art. 20 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020, nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 8/154555/2021 del 20.12.2021;
- il Piano di revisione ordinaria 2022 ai sensi dell'art. 20 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'individuazione di quelle che dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione, adottato con Delibera di Consiglio n. 2022-115 del 28.12.2022;

CONSIDERATO che, una volta operata la suddetta razionalizzazione straordinaria (art. 24 TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTO il DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023-9 del 27.02.2023 che contiene le direttive per le società facenti parte del Gruppo pubblico locale, riproposte in coerenza anche nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 in corso di adozione;

VISTI gli *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche* del 20.11.2019 elaborate dal MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, con indicazioni operative per la redazione:

- del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2022 – che, debitamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione costituendo parte integrante e sostanziale della medesima (“*Allegato A*”);
- della Relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione adottate nel precedente piano (“*Allegato B*”);
- della Relazione Tecnica al provvedimento di revisione periodica (“*Allegato C*”);

redatti in analogia agli anni precedenti (come pubblicato dal MEF con nota del 20.11.2023 sul portale internet MEF – Dipartimento del Tesoro);

DATO ATTO che sempre a norma dell'articolo 20, comma 3 D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento contenente l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche ed il conseguente piano di razionalizzazione dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicato al MEF tramite l'apposito applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), in modo che sia reso disponibile alla apposita struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio ivi individuata, nonché trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 "*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti*". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9";

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Ferrara, sono state individuate le seguenti azioni di razionalizzazione da attuare nell'anno 2024:

SOCIETÀ	AZIONE PREVISTA	MOTIVAZIONE – MODALITÀ - TEMPISTICHE
FERRARA FIERE CONGRESSI SRL	Liquidazione della società	A seguito del percorso avviato nel corso 2022, che ha visto la costituzione della nuova società Ferrara Expo S.r.l., tenuto conto, inoltre, dei contratti e delle convezioni con enti terzi in essere, si prevede di proseguire nelle attività per la formalizzazione della "liquidazione della società".
ATC SPA in liquidazione	Liquidazione della società	Si conferma la razionalizzazione, in continuità con gli anni precedenti, in attesa della chiusura e scioglimento della società a cura del liquidatore, avviata nell'anno 2014.

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 201/2022, pubblicato nella GU n. 304 del 30.12.2022, avente ad oggetto "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" (di seguito anche "TUSPL") che delinea il quadro normativo di riferimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale prestati a livello locale;

DATO ATTO che l'ente deve approvare la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, che così dispone:

1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione*

di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DATO ATTO INOLTRE che il quinto comma dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede infine l'obbligo per l'ente locale, di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 dando atto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti ("*Allegato D*").

RILEVATA la necessità che i Dirigenti ed i servizi competenti predispongano le procedure amministrative necessarie per dare attuazione agli indirizzi oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. n. 175/2016 (deliberazione n. 3/2018 Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Direttore Generale proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

SENTITA la competente Commissione Consiliare di controllo dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni societarie;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune, direttamente ed indirettamente, alla data del 31 dicembre 2022, così come riportata nell'"Allegato A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la *Relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione adottate nel 2023* ("*Allegato B*") e la *Relazione Tecnica al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie* di cui all'"Allegato C" alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare l'*Analisi periodica che dà conto e giustifica il mantenimento delle società in house* (articolo 17 comma 5 del D.Lgs. 201/2022) di cui all'"Allegato D" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di procedere, conseguentemente, per i motivi in parte narrativa indicati, alla programmazione delle seguenti azioni di razionalizzazione nell'anno 2024:

SOCIETÀ	AZIONE PREVISTA	MOTIVAZIONE – MODALITÀ - TEMPISTICHE
---------	-----------------	--------------------------------------

FERRARA FIERE CONGRESSI SRL	Liquidazione della società	A seguito del percorso avviato nel corso 2022, che ha visto la costituzione della nuova società Ferrara Expo S.r.l., tenuto conto, inoltre, dei contratti e delle convezioni con enti terzi in essere, si prevede di proseguire nelle attività per la formalizzazione della "liquidazione della società".
ATC SPA in liquidazione	Liquidazione della società	Si conferma la razionalizzazione, in continuità con gli anni precedenti, in attesa della chiusura e scioglimento della società a cura del liquidatore, avviata nell'anno 2014.

- 5) di dare indirizzo ai Dirigenti ed i Responsabili di servizio affinché, per quanto di competenza, predispongano le procedure amministrative più adeguate per dare attuazione alle misure di razionalizzazione programmate e secondo i tempi sopra indicati;
- 6) di comunicare l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., a norma di quanto previsto dall'art. 20, co. 3 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, co. 3 T.U.S.P.;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 9) di individuare il Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta quale responsabile del procedimento;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
Sandro Mazzatorta / INFOCERT SPA